

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Provincia di Novara

REP. N. -----

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ARMADIO FARMACEUTICO

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2022. -----

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì del mese di

presso la Sede Comunale. -----

----- T R A -----

il Comune di Casaleggio Novara con sede legale in Casaleggio Novara,

Via Umberto I° n. 5 – Codice Fiscale e Partita Iva 00415080035 in

persona della Dr. BRERA Gianfranco, nato in Trivero (BI) il 18/05/1955,

in qualità di Segretario Comunale Responsabile del Servizio, domiciliato

per la carica presso la Sede Comunale, di seguito più brevemente

denominato “LOCATORE” -----

----- E -----

la dr.ssa BRUZZI Maria Pia, nata in Novara (NO) il 05/07/1966,

residente in Novara (NO), Corso Vercelli n.83/c, codice fiscale

BRZMRP66L45F952X, di seguito più brevemente denominata

“CONDUTTORE”.-----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

----- ARTICOLO 1 -----

-----OGGETTO DELLA LOCAZIONE -----

Il Locatore, con il presente contratto, cede in locazione al Conduttore la

porzione immobiliare ad uso Armadio farmaceutico sita in Casaleggio

Novara Via Umberto I° n. 3, piano terra, costituita da n.1 locale e

**servizio igienico, per una superficie coperta utile netta complessiva di mq.
16,50.**

----- ARTICOLO 2 -----

----- DURATA DELLA LOCAZIONE -----

**La Locazione avrà durata di anni 06 (sei) dal 01 gennaio 2017 al
31 dicembre 2022.-----**

----- ARTICOLO 3 -----

**DECORRENZA ECONOMICA E CORRISPETTIVO DELLA
LOCAZIONE -----**

**Il Locatore espressamente accetta che la corresponsione del canone di
locazione da parte del Conduttore decorra dal 01 gennaio 2017. -----**

**Il contratto alla scadenza dei sei anni non verrà tacitamente rinnovato e
dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto. -----**

**Il canone di Locazione viene pattuito in Euro 1.260,00 (dicasi Euro
#Milleduecentosettanta/00#) annui, da versare in un'unica soluzione
entro il mese di gennaio di ogni anno, mediante versamento sul Conto
Corrente Bancario n. 80030 intestato a Comune di Casaleggio Novara –
Servizio Tesoreria. -----**

----- ARTICOLO 4 -----

----- RECESSO DEL CONDUTTORE -----

**Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto,
dandone preavviso al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. da
inviare almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione, secondo quanto previsto dall'art.27, comma 7 della
L.27/07/1978 n.392, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del**

	locatore e/o di obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte	
	del Conduttore, ma fermo restando il pagamento del Canone di	
	Locazione per l'intero semestre di preavviso, ancorché il recesso abbia	
	esecuzione in anticipo rispetto alla data di scadenza del semestre stesso.--	
	----- ARTICOLO 5 -----	
	---- AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE ----	
	Ai sensi dell'art.32 della L.27/07/1978 n.392, così come sostituito dall'art.1	
	comma 9 L.05/04/1985 n.118, il canone potrà essere aggiornato	
	annualmente, su richiesta del Locatore, a decorrere dall'inizio del	
	secondo anno di locazione. -----	
	----- ARTICOLO 6 -----	
	----- DESTINAZIONE DEL BENE -----	
	La locazione è ad uso esclusivo di Armadio Farmaceutico . Il Conduttore	
	dichiara che la porzione immobiliare oggetto del presente contratto verrà	
	utilizzata per lo svolgimento di attività commerciale, che comporta	
	contatti diretti con il pubblico degli utenti. -----	
	----- ARTICOLO 7 -----	
	----- ONERI ACCESSORI -----	
	Il Locatore provvede a propria cura e spese alla fornitura di gas, acqua,	
	energia elettrica . -----	
	----- ARTICOLO 8 -----	
	OBBLIGHI – RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE E DEL	
	LOCATORE. -----	
	Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare locata ed è	
	responsabile ai sensi dell'art.2051 C.C. e dovrà dare immediata notizia al	

Locatore della necessità di riparazioni non a suo carico. -----

Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni ed i regolamenti interni per l'uso dello stabile in cui si trova il bene locato e che siano portati a sua conoscenza. -----

Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. -----

Il Locatore, non assume inoltre, alcuna responsabilità: -----

-per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di Legge eventualmente previsti per l'esercizio della propria attività, anche sotto l'aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale.-----

per i danni che possono derivare a qualsivoglia persona nell'accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all'interno della stessa

----- ARTICOLO 9 -----

-----SPESE LEGALI E ONERI FISCALI -----

Gli Oneri Fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti Contraenti secondo Legge. -----

La registrazione verrà effettuata a cura del Locatore e la relativa spesa posta a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto dall'art.8 L.27/07/1978 n.392. -----

----- ARTICOLO 10 -----

-----RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE -----

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti Contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo. -----

----- **ARTICOLO 11** -----

-----FORO COMPETENTE-----

Resta convenuto tra le parti che le eventuali vertenze giudiziarie,
comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via
esclusiva alla competenza del Foro di Novara. -----

Il presente Contratto viene redatto in quattro originali, ciascuno dei quali
costituito da n. 5 fogli. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL LOCATORE: Comune di Casaleggio Novara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Segretario Comunale - Dr. Gianfranco Brera

IL CONDUTTORE - Dr.ssa Bruzzi Maria Pia
